

nipetto necepario, si onore renderla maggiormente avvalorato.

Sia prego, che in conformità di quello, che dispone la Parte del C. di X. 23. ore. 1595. ora letta, e le deliberazioni subsequenti di questo Cons. non possino, ne li capi di esso ingerirsi in altre materie criminali, che nelle sole presentate dalle predette deliberazioni, e tanto meno nelle Civili Giudiciarie, come ripugnanti in tutto alla Dignità, al decoro, et all' oggetto per cui fu da nostri Maggiori istituito il medesima Consiglio, affine di conservar la quiete, e la libertà de' sudditi dall' autorità de' prepotenti, di giudicar quei capi solamente, che per la loro grave qualità ricercano la forza, ed il nipetto di un tanto Consiglio, con pena a capi non eseguendosi di Sc. 1000. Come rimane nel suddetto Decreto espresso.

Per la puntuale esecuzione di evò debba ogni primo giorno di mese a capi fieri, et al Consiglio ancora, esser letta la presente deliberazione insieme con quella del 1595. Sudd. dovendo a questo effetto il segretario pur di mese far diligente nota sopra libro particolare di averlo eseguita, in pena allo stesso segretario di Sc. 500. oltre le altre comprese nella antedetta Parte 1595. 23. ore acciò resti intieramente obbedito in materia di tanto peso la pubblica volontà.

In stampa.

È stampata nello Statuto Veneto a pag. 225. f.

17. let. 23. ore.

Consegnata dal Ciroff. Michel-Angelo Spanni Segretario Legitt.

Proibizione delle Parucche

1668. 29. Maggio. in C. di X.

Ammezzo il Premio.

L' altra Parte,

Che resti espressamente proibito a ciascun Nobile Cittadino, o suddito nostro, sia di qual. grado, e condizione si voglia, neppure eccettuato l' uso delle parucche, e capigliature politiche, e anche tutti quelli della sopraccennata qualità, che pagato il termine di mese uno prossimo ardiranno contravvenire al presente statuto
23. ore